

Legge Regionale 30 maggio 1994, n. 41**Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole(*) (4)**

(Bollettino Ufficiale n. 39, parte prima, dell'08.06.1994)

INDICE

Titolo 1 - COSTITUZIONE DELLA FIDI AGRICOLA S.P.A.

Art. 1 - Costituzione denominazione sede

Art. 2 - Partecipazione alla Società

Art. 3 - Oggetto sociale

Art. 4 - Direttive ed indirizzi

Art. 5 - Concessione delle garanzie

Art. 6 - Stipula delle convenzioni

Art. 7 - Oneri a carico dei soggetti richiedenti e degli enti esercenti il credito

Art. 8 - Rapporti tra la Fidi Agricola S.p.A. e la Fidi Toscana S.p.A.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione. Delega poteri

Art. 10 - Collegio sindacale

Art. 11 - Requisiti di amministratori e sindaci

Art. 12 - Comitato tecnico

Titolo 2 - GESTIONE STRALCIO

Art. 13 - Rendicontazione e gestione stralcio

Art. 14 - Contributi in conto esercizio

Titolo 3 - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 15 - Partecipazione della Regione Toscana alla Fidi Agricola S.p.A.

Art. 16 - Partecipazione della Fidi Toscana S.p.A. alla Fidi Agricola S.p.A.

Art. 17 - Finanziamento gestione stralcio

Art. 17 bis - Fondo speciale rischi

Art. 18 - Finanziamento dei contributi

Art. 19 - Abrogazioni

Titolo 1**COSTITUZIONE DELLA FIDI AGRICOLA S.P.A.***Art. 1**Costituzione denominazione sede*

Abrogato. (5)

*Art. 2**Partecipazione alla Società*

Abrogato. (5)

*Art. 3**Oggetto sociale*

1. La *Fidi Toscana S.p.A. (6)* ha per oggetto sociale la concessione di garanzie sussidiarie in favore delle imprese agricole, singole o associate, ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile, nonché, delle imprese della pesca, dell'acquacoltura e della caccia, a fronte dell'approvazione da parte degli enti creditizi, ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di operazioni di credito agrario e peschereccio, a tasso ordinario o agevolato, a breve o a medio-lungo termine.

*Art. 4**Direttive ed indirizzi*

1. Il Consiglio regionale può in ogni tempo emanare apposite direttive per la *Fidi Toscana S.p.A. (6)*
2. La Giunta regionale indirizza attività dei rappresentanti della Regione nel quadro delle direttive impartite dal Consiglio regionale. Le direttive ed i relativi indirizzi definiscono i criteri di selezione degli interventi in relazione alle indicazioni derivanti dal Programma regionale di sviluppo nonché, in funzione dei programmi obiettivo di cui alla R. 9-6-1992, n. 26 Gli amministratori nominati dalla Regione Toscana, ai sensi del successivo articolo 9, redigono la relazione di cui all'art. 3 della l.r. 9-4-1990, n. 40, specificando inoltre l'ammontare delle garanzie prestate nel semestre di riferimento,

l'ammontare delle sofferenze registrate sui crediti garantiti e l'ammontare delle perdite rimborsate.

Art. 5

Concessione delle garanzie

1. Per la concessione delle garanzie la *Fidi Toscana S.p.A. (6)* utilizza le disponibilità provenienti dal patrimonio, inteso come l'insieme del capitale sociale, delle riserve legali, statutarie, volontarie, delle riserve da rivalutazione per conguaglio monetario, degli utili non distribuiti, dei fondi rischi o di garanzia e dei prestiti subordinati assimilati al patrimonio dalla normativa vigente.

Art. 6

Stipula delle convenzioni

1. Per la concessione delle garanzie la *Fidi Toscana S.p.A. (6)* stipula convenzioni con gli enti creditizi, definendo, in particolare:
 - a) i criteri per determinare i tassi di interesse per i diversi tipi di operazioni, che devono essere comunque non superiori ai tassi di riferimento per le operazioni agevolate e ai migliori tassi di mercato per le operazioni ordinarie;
 - b) la quota delle eventuali perdite derivanti da operazioni garantite che deve essere assunta dalla *Fidi Toscana S.p.A. (6)*. Tale quota non può comunque essere superiore al 75%;
 - c) il volume di credito massimo garantito, espresso in un multiplo del patrimonio. (7) ;
 - d) le procedure, le modalità e i tempi relativi all'istruttoria delle domande effettuata dagli enti creditizi;
 - e) le procedure, le modalità e i tempi relativi all'esame delle richieste di garanzia, prevedendo procedure semplificate per le operazioni di minore dimensione.
2. La *Fidi Toscana S.p.A. (6)* stipula le convenzioni con tutti gli enti creditizi che accettano le condizioni richiamate al primo comma. Le convenzioni specificano per ogni ente creditizio tali condizioni, mantenendo comunque l'uniformità delle convenzioni stesse per ciascun tipo di operazione.
3. Le convenzioni devono rendere compatibili le condizioni della garanzia sussidiaria concessa dalla *Fidi Toscana S.p.A. (6)* con la normativa che disciplina gli interventi del Fondo Interbancario di Garanzia, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 .
4. Le convenzioni possono prevedere l'esonero per gli enti creditizi dall'obbligo dell'escussione del debitore principale e degli eventuali coobbligati o la rinuncia a tale escussione, qualora sussistano documentati motivi di convenienza in rapporto agli oneri da sostenere e ai recuperi prevedibili.

Art. 7

Oneri a carico dei soggetti richiedenti e degli enti esercenti il credito

1. Per ogni operazione di credito garantita dalla *Fidi Toscana S.p.A. (6)* i soggetti beneficiari nonché, l'ente creditizio finanziatore sono tenuti a versare, al momento dell'erogazione, una somma destinata a contribuire alle spese di gestione della *Fidi Toscana S.p.A. (6)*
2. L'ammontare degli oneri di cui al precedente comma è definito annualmente dal Consiglio di Amministrazione della *Fidi Toscana S.p.A. (6)*
3. Per i soggetti beneficiari l'ammontare è determinato entro i limiti dello 0,30% annuo del credito garantito per le operazioni a breve termine e dello 0,15% annuo del finanziamento ottenuto per ogni anno di durata dell'operazione per le operazioni a medio e lungo termine (8)
4. Per i soggetti esercenti il credito l'ammontare è determinato fino allo 0,50% una tantum del credito garantito.

Art. 8

Rapporti tra la Fidi Agricola S.p.A. e la Fidi Toscana S.p.A.

Abrogato (5)

Art. 9

Consiglio di Amministrazione. Delega poteri

Abrogato (5)

Art. 10

Collegio sindacale

Abrogato (5)

Art. 11

Requisiti di amministratori e sindaci

Abrogato (5)

*Art. 12**Comitato tecnico**Abrogato (9)***Titolo 2****GESTIONE STRALCIO***Art. 13**Rendicontazione e gestione stralcio*

1. Entro il termine di cui al precedente art. 1 , comma 2, la Giunta regionale provvede alla rendicontazione delle obbligazioni precedentemente assunte dal Fondo regionale di garanzia di cui alle LL.RR. 5-9-1974, n. 59 e 1-6-1977, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni, da cui risulti il numero delle operazioni in essere, l'ammontare delle garanzie concesse e le scadenze delle singole obbligazioni. Il rendiconto indica altresì le disponibilità esistenti e i crediti garantiti in essere, con specifica indicazione dei crediti in sofferenza suddivisi per quota capitale, interessi, spese e accessori.
2. La *Fidi Toscana S.p.A. (6)* , in base alla rendicontazione di cui al precedente comma, definisce, su richiesta degli enti creditizi convenzionati, le successive eventuali perdite sui crediti garantiti dal Fondo regionale di garanzia di cui alle LL.RR. 59/74 e 33/77 e successive modificazioni ed integrazioni, trasmettendo alla Giunta regionale la propria istruttoria con la relativa proposta di definizione.
3. Gli enti creditizi convenzionati trasmettono alla Giunta regionale, per il tramite della *Fidi Toscana S.p.A. (6)* , le istanze di rimborso delle perdite nonché, ogni altra comunicazione inerente le operazioni garantite.
4. La Giunta regionale, salvo espresso diverso orientamento da esprimersi alla *Fidi Toscana S.p.A. (6)* entro quindici giorni dal ricevimento degli atti di cui al precedente comma 2, adotta il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni, autorizzando il conseguente pagamento tramite la *Fidi Toscana S.p.A. (6)*
5. La *Fidi Toscana S.p.A. (6)* può stipulare transazioni, ove non sia conveniente avviare o proseguire il recupero coattivo del credito, con i criteri e le modalità previsti dalla R. 28 marzo 1996, n. 24 (3)
6. La *Fidi Toscana S.p.A. (6)* può esonerare gli enti creditizi dall'obbligo dell'escussione del debitore principale o rinunciare a tale escussione, nei casi in cui la Regione Toscana si surroggi nell'escussione dell'ente creditizio e qualora sussistano documentati motivi di convenienza in rapporto agli oneri da sostenere e ai recuperi prevedibili (3)
7. La Giunta regionale annualmente trasmette al Consiglio regionale una relazione sulla rendicontazione delle operazioni effettuate concernenti la gestione stralcio.
8. Non sono trasferite alla *Fidi Toscana S.p.A. (6)* le operazioni per le quali, alla data del 30 giugno 1995, sono in corso di esperimento le azioni esecutive per la riscossione coattiva promosse dagli istituti di credito nei confronti di mutuatari inadempienti. Per dette operazioni possono essere effettuate transazioni ai sensi e per gli effetti di cui alla R. 1° giugno 1977, n. 33 , modificata con R. 12 gennaio 1994, n. 5 (2)

*Art. 14**Contributi in conto esercizio*

1. A titolo di rimborso spese per la gestione stralcio, la Regione Toscana corrisponde annualmente alla *Fidi Toscana S.p.A. (6)* un contributo in conto esercizio pari fino allo 0,10% del capitale residuo delle operazioni di credito in essere al 31 dicembre dell'anno precedente nonché, un contributo in conto esercizio fino allo 0,30% del capitale residuo di ogni operazione in sofferenza definita.
2. I contributi in conto esercizio sono corrisposti con delibera di Giunta regionale a valere sugli appositi capitoli previsti dal bilancio regionale.

Titolo 3**DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI***Art. 15**Partecipazione della Regione Toscana alla Fidi Agricola S.p.A.**Abrogato (5)**Art. 16**Partecipazione della Fidi Toscana S.p.A. alla Fidi Agricola S.p.A.**Abrogato (5)*

*Art. 17**Finanziamento gestione stralcio*

1. Per far fronte agli oneri derivanti dalla gestione stralcio di cui al precedente art. 13 , sono costituiti presso la *Fidi Toscana S.p.A. (6)* due appositi fondi:
 - A) Fondo per la copertura delle perdite derivanti dalle garanzie sussidiarie;
 - B) Fondo per la copertura delle perdite derivanti dalle garanzie fidejussorie.
2. I fondi di cui al precedente comma sono alimentati mediante trasferimento alla Società delle disponibilità esistenti nei fondi di cui alle LL.RR. 5-9-1974, n. 59 e 1-6-1977, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni, determinate con le modalità indicate nel precedente art. 13
3. Il Fondo di cui al punto B) del precedente primo comma è successivamente alimentato con legge di bilancio in base alle esigenze.
4. *Gli interessi maturati sulle disponibilità dei predetti fondi, al netto degli oneri fiscali, sono acquisiti al bilancio regionale. (11)*

*Art. 17 bis**Fondo speciale rischi (10)*

1. *Al fine di agevolare l'accesso al credito alle imprese dei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, è istituito presso Fidi Toscana S.p.A. un apposito fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie sussidiarie su operazioni di finanziamento a medio-lungo termine e su operazioni di leasing concesse dalle banche e dalle società di leasing.*
2. *Le modalità di gestione del fondo e i requisiti di accesso alla garanzia sussidiaria da parte delle imprese sono stabilite dalla Giunta regionale.*
3. *Al finanziamento del fondo si provvede con le somme e secondo le modalità di cui all'articolo 5, commi 2 e 2 bis della legge regionale 28 marzo 1996, n. 24 (Criteri per il recupero dei crediti acquisiti a seguito dell'estinzione delle obbligazioni fidejussorie del fondo regionale di garanzia. Modifiche ed integrazioni alla l.r. 30 maggio 1994, n. 41 istitutiva della Fidi Toscana S.p.A), da ultimo modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2002, n. 46 .*

*Art. 18**Finanziamento dei contributi*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 14 , è fatto fronte annualmente con legge di bilancio a decorrere dal 1994 e fino al termine della gestione stralcio.

*Art. 19**Abrogazioni*

1. Sono abrogate le leggi regionali 5-9-1974, n. 59; 1-6-1977, n. 33; 7-9-1981, n. 70; 31-3-1982, n. 27; 29-11-1982, n. 84; 26-8-1987, n. 49; 6-9-1993, n. 68 disciplinanti il fondo regionale di garanzia e il fondo per la concessione di garanzie fidejussorie in favore delle imprese agricole.
2. L'abrogazione ha effetto sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.
3. Permangono a carico della Regione le obbligazioni pregresse derivanti dalle leggi regionali di cui al precedente comma 1 e dalle relative convenzioni con gli enti creditizi.

Note

0. Il comma 6 dell' art. 4 della l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , così recita: Le modifiche alla l.r. 30 maggio 1994 n. 41 .(omissis). entrano in vigore dalla data della fusione per incorporazione della Fidi Agricola S.p.A. nella Fidi Toscana S.p.A..

1. Nota soppressa.

2. Comma aggiunto con l.r. 16 agosto 1995, n. 88 , art. 6, comma 9.

2/a. Nota soppressa.

3. Comma sostituito con l.r. 28 marzo 1996, n. 24 , art. 6.

4. Titolo modificato con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

5. Articolo abrogato con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

6. Parole sostituite con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

7. Lettera così sostituita con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

8. Comma così sostituito con l.r. 12 novembre 1997, n. 82 , art. 4.

9. Articolo abrogato con l.r. 24 aprile 2002, n. 14 , art. 3

10. Articolo inserito con l.r. 8 ottobre 2004, n. 52 , art. 1.

11. Articolo inserito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 6.